

Prot. n.291/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Giugno 2012

Oggetto: **Detrazione del ``36%`` - Perdita del beneficio per incompleta compilazione del bonifico**

No al 36% se il bonifico non contiene la causale, i dati del beneficiario della detrazione e quelli dell'impresa esecutrice dei lavori. Lo chiarisce la R.M. 55/E/2012

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non puo` essere riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del ``36%``, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Questo il principale chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contenuto nella **Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012**, in risposta ad un'istanza d'interpello relativa all'applicabilita` della detrazione IRPEF del ``36%`` per gli interventi di recupero edilizio^{1[1]}.

Sul tema, in ordine alle modalita` operative di pagamento delle spese per le quali e` riconosciuto il diritto alla detrazione, con la R.M. 55/E/2012, l'Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento^{1[2]}, negando la possibilita` di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dalla norma^{1[3]}.

In particolare, l'istanza riguarda un contribuente che, insieme ad un altro soggetto, in data 14 novembre 2011, aveva acquistato un appartamento con relativo box pertinenziale.

In tale ipotesi, i contribuenti, volendo godere della detrazione del ``36%`` solo per l'acquisto della pertinenza, avevano effettuato il pagamento all'impresa venditrice, per un importo pari al costo di realizzazione del predetto box, mediante un bonifico bancario carente dell'indicazione di:

Ø causale del versamento, ovvero il riferimento normativo alla legge 449/1997, istitutiva dell'agevolazione;

Ø codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione);

Ø numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico e` stato effettuato.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate, con la suddetta R.M. 55/E/2012, ha negato il diritto alla detrazione chiarendo che la carenza dei suesposti requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica la possibilita` alle banche e alle Poste italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4%^{1[4]} a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, adempimento introdotto dal 1° luglio 2010.

Di conseguenza, precisa l'Amministrazione, non sara` possibile poter fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997).

Resta inteso che, la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla norma^{1[5]}.

A tal riguardo, si osserva che, sebbene il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sia riferito esclusivamente all'ipotesi di acquisto di box, lo stesso si ritiene estensibile anche ai lavori di recupero edilizio^{1[6]} agevolabili con la detrazione del ``36%``, per i quali è previsto il pagamento con bonifico.

^{1[1]} Si ricorda che l'agevolazione è stata resa strutturale dal nuovo art.16-*bis*, co. 1 lett. h, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R., introdotto dall'art.4 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

1[2] L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (precedentemente espresso nella C.M. 24/E/2004 e nelle R.M. 300/E/2008 e 353/E/2008) è stato modificato in seguito all'introduzione dell'art. 25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 che prevede l'obbligo per le banche e le Poste Italiane Spa di effettuare la ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dal beneficiario del pagamento.

1[3] Di cui all'art. 1, co. 3, del Decreto Ministeriale 41/1998: ``*il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato*``.

1[4] A tal proposito, si ricorda che l'art. 23, co. 8, del D.L. 98/2011, convertito con modifiche dalla legge 111/2011, ha ridotto la misura della ritenuta al 4%, originariamente fissata al 10% dall'art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

1[5] Si osserva che, con la ripetizione nell'anno 2012, nel rispetto delle norme, sarà possibile fruire della detrazione del ``36%`` della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nell'anno 2013.

^{1[6]} Diversamente, per l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano anche alla successiva vendita/assegnazione, il pagamento con bonifico non è richiesto.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa
IL NICE PRESIDENTE
(Dot. Ing. Giovanni Ravalli)